

OBBLIGHI DI STAMPA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI CONTABILI TENUTI IN FORMATO ELETTRONICO

Risoluzione Agenzia Entrate n. 16/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in esame, intende fornire chiarimenti circa la corretta interpretazione da dare alle modifiche nel tempo recate alle disposizioni normative in tema di tenuta della contabilità in forma meccanizzata, fornendo dunque un quadro di insieme circa l'attuale normativa di riferimento e richiamando altresì le recenti risposte a Interpello n. 236/2021 e 346/2021.
- ✓ L'Agenzia in primo luogo rammenta che, in base all'art. 7, comma 4-*quater*, del D.L. 357/1994, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera in ogni caso regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso-ispezione-verifica, lo stesso risulta aggiornato sui supporti elettronici e sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. Tale previsione normativa si pone in deroga alla regola generale fissata all' art. 7, comma 4-*ter*, del medesimo D.L. 357/1994, il quale si limita a riconoscere la regolarità dei registri tenuti con sistemi meccanografici soltanto fino al termine prescritto dalla legge (ossia fino al decorso dei tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali), termine entro il quale dovrà comunque procedersi alla definitiva materializzazione del registro su supporto cartaceo.
- ✓ L'Agenzia rileva che il citato art. 7, comma 4-*quater*, non ha modificato le norme in tema di conservazione dei registri contabili e tra queste, con specifico riferimento ai documenti informatici fiscalmente rilevanti (libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili, registri IVA, ecc.), il D.M. 17 giugno 2014, già sostitutivo del precedente D.M. del 23 gennaio 2004.
- ✓ Pertanto, sottolinea l'Agenzia, tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità di talché, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico, (a) ai fini della loro regolarità non hanno l'obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine annuale di presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso/ispezione/verifica, (b) entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione) vanno posti in conservazione nel rispetto del citato D.M. 17.06.2014 (e quindi anche del codice dell'amministrazione digitale - D. Lgs. 82/2005) se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.

